



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO E DELLE LORO PERTINENZE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07.04.2014.

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Registri e relativo aggiornamento

Art. 3 – Strade vicinali ad uso pubblico

Art. 4 – Classamenti e declassamenti

Art. 5 – Funzioni del Comune

Art. 6 – Ordinaria manutenzione

Art. 7– Contributo economico

Art. 8 – Domande per l'ammissione al contributo economico

Art. 9 – Esecuzione dei lavori con contributo economico

Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo economico

Art. 11– Domanda per l'ammissione al contributo in uomini e mezzi

Art. 12 – Criteri di valutazione

Art. 13 – Interventi d'urgenza su strade vicinali ad uso pubblico

Art. 14 – Regimazione delle acque meteoriche campestri

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 Norma finale

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, anche in attuazione delle norme di cui alla L. 2248/1865 ed al D.lgs. 285/1992 e loro successive modificazioni e integrazioni, disciplina le modalità di classificazione e registrazione delle strade vicinali di uso pubblico, nonché l'aggiornamento dei relativi elenchi, favorendone la conoscenza pubblica.
2. Il regolamento fissa, altresì, criteri per il trattamento e la gestione delle cunette e delle acque meteoriche posti ai lati delle strade vicinali di uso pubblico, al fine di concorrere al mantenimento dell'ecosistema ripristinando o favorendo corrette regimazioni e sanzionando eventuali incurie e trasgressioni.
3. Il registro informatizzato sarà costituito e aggiornato secondo le modalità e gli obblighi di cui alla direttiva 2013/37 UE.

Art. 2 – Registri e relativo aggiornamento

1. Entro trenta mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento gli uffici comunali competenti predispongono, per l'adozione e la successiva approvazione in Consiglio, la proposta di definizione del registro di cui al comma 1 dell'articolo che precede, contenente gli elenchi delle strade vicinali ad uso pubblico.
2. La proposta è pubblicizzata per trenta giorni, e successivamente inoltrata alla competente commissione consiliare con le eventuali osservazioni pervenute nel medesimo termine, per la valutazione istruttoria e conseguente trasmissione degli atti in Consiglio per l'approvazione.
3. Con periodicità quinquennale gli uffici competenti compiono una ricognizione generale aggiornando il registro di cui al presente articolo, osservando le stesse procedure di cui ai commi che precedono.

Art. 3 – Strade vicinali ad uso pubblico

1. Costituiscono elementi dimostrativi del diritto reale di servitù d'uso pubblico, i seguenti caratteri:
 - a) il passaggio esercitato *iure servitutis publicae*, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
 - b) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
 - c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile.
2. Sono inserite nel registro di cui all'art. 2 le strade vicinali che oltre ai requisiti di cui al comma 1 presentino anche i seguenti caratteri:

a) essere abitualmente percorse da mezzi atti a garantire la gestione o la manutenzione di servizi pubblici;

b) tronchi necessari a riconnettere alla rete pubblica tratti di viabilità già classificata pubblica.

Art. 4 – Classamenti e declassamenti

1. La classificazione e declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento compete al Comune che vi provvede a seguito di iniziativa propria o di privati.

2. Il Comune procede alla classificazione a strada vicinale ad uso pubblico nei casi in cui sussistano i requisiti e le condizioni di cui all'art. 3. L'iniziativa può anche essere assunta da privati proprietari di fondi contermini con istanza motivata al Comune e corredata da mappe e visure catastali nonché da relazione geologica atta ad accertare la staticità della strada.

3. Con istanza, procedura e documentazione di cui al comma 2 i proprietari dei fondi contermini possono richiedere il declassamento ove non sussista il requisito dell'uso pubblico.

4. Il Comune delibera a conclusione delle procedure istruttorie, aggiornando contestualmente il registro con le procedure previste dall'art. 2.

5. In caso di declassamento le particelle catastali ritornano nella libera disponibilità dei proprietari frontisti. Il frazionamento catastale è a carico del soggetto richiedente.

6. Sono fatti salvi eventuali vincoli previsti dal PRG (vigente ed adottato) con particolare riferimento a percorsi storici.

Art. 5 – Funzioni del Comune

1. In attuazione degli artt. 51-54 e s.m.i. della L. 2248/1865, nonché delle disposizioni di cui al D. L. Lgt. 1446/1918, il Comune, anche nei casi di assenza di costituzione di consorzi coattivi, può concorrere ai sensi di legge alla manutenzione straordinaria, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali ad uso pubblico, ove ricorrano particolari condizioni dello stato dei luoghi e delle esigenze di tutela del pubblico interesse.

2. Il Comune partecipa alle spese, per le finalità di cui al comma 1, per una quota ricompresa tra il 20% ed il 50% del totale dell'intervento previa verifica delle disponibilità di bilancio.

3. I consorzi possono anche essere costituiti per iniziativa degli utenti con apposita istanza motivata, approvata dal Comune, ove sussistano le condizioni minime fissate dall'art. 2 del D. L. Lgt. sopra citato.

Art. 6 – Ordinaria manutenzione

1. L'ordinaria manutenzione, delle strade vicinali di uso pubblico, di norma è comunque a carico, pro-quota, dei frontisti, ossia dei proprietari di porzioni di terreno confinanti col tracciato.

2. Nei casi di costituzione dei consorzi compete al consorzio stesso definire il concorso alle spese dei frontisti così come fissato da apposita disciplina consortile. I criteri per il riparto del concorso alle spese, tengono conto prioritariamente delle cause di usura della strada vicinale.

3. La regimazione o la facilitazione del deflusso di eventuali acque meteoriche nelle cunette o comunque ai lati del tracciato stradale compete ai frontisti per il tratto antistante la proprietà.

4. L'inerzia sull'ordinaria manutenzione di cui al punto 1 o il posizionamento di ostruzioni al deflusso delle acque, tale da danneggiare la superficie del tracciato stradale, sono vietati e soggetti a sanzione ai sensi di legge.

Art. 7– Contributo Economico

1. La collaborazione tra privati e pubblica amministrazione previsti dal presente regolamento interessa di norma i seguenti interventi:

- a) realizzazione di rappezzi stradali e di asfaltatura del piano viabile in conglomerato bituminoso;
- b) realizzazione di ricarichi con materiali inerti del piano viabile;
- c) la sistemazione e la risagomatura di cigli e scarpate;
- d) raccolta, convogliamento di acque piovane.

2. Per accedere ai benefici di cui al comma 1 è necessario:

- a) presentare apposita domanda all'Amministrazione comunale secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- b) non essere stati esclusi dalla possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) che gli interventi rispettino le normative vigenti in materia di opere pubbliche, pena la revoca del contributo eventualmente concesso;

Il contributo potrà essere eventualmente concesso previa acquisizione dei titoli abilitativi al fine della esecuzione dei lavori.

3. L'Amministrazione comunale può concedere, ai sensi di legge, un contributo dell'importo massimo del 50% rispetto alla spesa da sostenere vincolato alla eventuale disponibilità di bilancio;

L'Amministrazione comunale, in alternativa, può concedere un contributo, in uomini e mezzi necessari alla esecuzione dei lavori, fino alla concorrenza stabilita compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Ente;

4. La Giunta delibera l'ammissione di contributi di cui al presente regolamento riconoscendo la priorità agli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 8 – Domande per l'ammissione al contributo economico

1. Il contributo economico potrà essere richiesto dai proprietari dei terreni frontisti o limitrofi alle strade vicinali classificate di uso pubblico che dovranno indicare il nominativo di un loro rappresentante a cui fare riferimento.

2. Le richieste di contributo economico indirizzate all'Amministrazione comunale dovranno contenere:

a) denominazione esatta della strada vicinale di uso pubblico;

b) adeguata documentazione tecnica per l'esatta individuazione dell'opera corredata di tutte le eventuali autorizzazioni, pareri, prescrizioni, computo metrico dei lavori (Vincoli, caratterizzazioni dei terreni in caso di esecuzione di scavi, autorizzazioni edilizie ecc....);

c) dichiarazione delle esatte dimensioni e le caratteristiche della strada o del tratto di essa interessato dai lavori;

d) dichiarazione relativa alla presenza degli eventuali sottoservizi presenti;

e) dichiarazione, sottoscritta da almeno i 2/3 dei frontisti, di consenso alla esecuzione dei lavori;

f) dichiarazione, sottoscritta da almeno i 2/3 dei frontisti, di concessione di servitù pubblica delle aree o dell'opera oggetto del contributo pubblico;

g) indicazione di eventuali ulteriori contributi ottenuti o richiesti ad altri enti pubblici e/o privati per l'esecuzione dei lavori oggetto della domanda;

h) versamento di € 200,00 per istruttoria della richiesta ai fini dell'ammissione a contributo.

Art. 9 – Esecuzione dei lavori con contributo economico

1) Prima di iniziare i lavori è necessario comunicare all'Amministrazione il nominativo della ditta appaltatrice che dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli appalti pubblici e la data di inizio e di fine lavori;

2) I lavori ammessi a contributo, approvati con Deliberazione della Giunta Comunale, saranno eseguiti sotto la vigilanza dei tecnici comunali oltre che dai professionisti di parte;

3) La liquidazione avverrà nei limiti del contributo concesso, a lavori ultimati se conformi al progetto approvato e previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ;

4) Qualora venga riscontrata difformità tra quanto approvato ed i lavori realizzati, l'Amministrazione chiederà ai beneficiari l'adeguamento, prefissando un termine di esecuzione, decorso il quale infruttuosamente, la Giunta Comunale procederà alla revoca del contributo concesso;

Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo economico

1) Le domande ammesse a contributo saranno finanziate con gli stanziamenti appositamente destinati nel bilancio annuale;

- 2) A seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale si darà comunicazione ai richiedenti dell'avvenuta ammissione o esclusione dal contributo e sarà comunicata l'entità del medesimo;
- 3) Il contributo verrà liquidato al richiedente, previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori.

Art. 11 – Domanda per l'ammissione al contributo in uomini e mezzi

- 1) La richiesta di contributo in uomini e mezzi dovrà essere preceduta dal sopralluogo preventivo dei tecnici dell'Amministrazione per verificare la fattibilità dell'intervento sulla base dei seguenti criteri :
 - a) realizzazione di rappezzi stradali e di asfaltatura del piano viabile in conglomerato bituminoso;
 - b) realizzazione di ricarichi con materiali inerti del piano viabile;
 - c) sistemazione e la risagomatura di cigli e scarpate
 - d) raccolta, convogliamento di acque piovane;
- 2) Le richieste di contributo in uomini e mezzi indirizzate all'Amministrazione comunale dovranno contenere:
 - a) denominazione esatta della strada vicinale di uso pubblico;
 - b) adeguata documentazione tecnica per l'esatta individuazione dell'opera corredata di tutte le eventuali autorizzazioni, pareri, prescrizioni, computo metrico dei lavori (Vincoli, caratterizzazioni dei terreni in caso di esecuzione di scavi, autorizzazioni edilizie ecc....);
 - c) dichiarazione delle esatte dimensioni e caratteristiche della strada o del tratto di essa interessato dai lavori;
 - d) dichiarazione relativa alla presenza di eventuali sottoservizi presenti;
 - e) dichiarazione, sottoscritta da almeno 2/3 dei frontisti, di consenso alla esecuzione dei lavori;
 - f) dichiarazione, sottoscritta da tutti i frontisti, di concessione di servitù pubblica delle aree o dell'opera oggetto del contributo pubblico;
 - g) indicazione di eventuali ulteriori contributi ottenuti o richiesti ad altri enti pubblici o privati per l'esecuzione dei lavori oggetto della domanda;
 - h) versamento di € 200,00 per istruttoria della richiesta ai fini dell'ammissione a contributo.
 - i) dichiarazione di impegno, dei richiedenti, all'acquisto di tutti materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera.

I suddetti contributi in uomini e mezzi, nel rispetto della procedura di cui sopra, sono autorizzati dalla Giunta Comunale .

Art. 12 – Criteri di valutazione

Le richieste di ammissione a contributo degli interventi saranno valutate dalla Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:

- a) importanza della strada
- b) numero dei nuclei abitati e dei residenti lungo la strada oggetto del contributo;
- c) condizioni di precarietà della strada;
- d) tipologia degli interventi con privilegio per quelli finalizzati a garantire alla strada condizioni di stabilità durature nel tempo;

Art. 13 – Interventi d’urgenza su strade vicinali ad uso pubblico

In caso di interventi di carattere straordinario riconducibili ad eventi calamitosi l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di somma urgenza previsto dall’art. 176 del DPR 207/2010 sostenendone la spesa per un importo da stabilirsi tra il 20 ed il 50 per cento del totale dell’importo rivalendosi sui frontisti per la restante quota.

Art. 14 – Regimazione delle acque meteoriche campestri

1. Al fine di agevolare la manutenzione ordinaria dei fossi e la regimazione delle acque meteoriche anche ai lati del tracciato stradale, gli uffici competenti aggiornano il manuale per la diffusione gratuita informatizzata al pubblico contenente indicazioni e pratiche comportamentali utili a prevenire, ridurre e gestire i ricorrenti fenomeni di incuria ed abbandono della pratica manutentoria la cui attività compete comunque ai proprietari dei fondi situati lungo il tracciato stradale.

2. L’inerzia o il posizionamento di ostruzione al deflusso delle acque sono sanzionati ai sensi di legge.

Art. 15 – Sanzioni

1. Le sanzioni previste dall’art. 6 sono applicate nella misura ricompresa tra un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

2. Nei casi di recidiva la sanzione è triplicata rispetto alla misura precedentemente applicata.

Art. 16 – Norma finale

1. Annualmente la Giunta trasmette al Consiglio, entro il 31 marzo, una relazione documentante le attività svolte ai sensi del presente regolamento.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi fissa l’esercizio delle competenze sanzionatorie previste dal presente regolamento.

3. Il bilancio quantifica e rendiconta le risorse necessarie ed impiegate per le finalità di cui agli articoli che precedono.